



Progetto Co-finanziato  
dalla UNIONE EUROPEA

A valere sul **Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI 2014-2020)**  
Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale - CN 3 - lett. j) Governance dei servizi  
Interventi di sistema per il rafforzamento della prevenzione e del contrasto delle violenze a danno di minori stranieri. **Prog. 3636**



MINISTERO  
DELL'INTERNO



**RETE  
INTEGRATA  
TUTELA  
MINORI  
IMMIGRATI**

**PERCORSO FORMATIVO**  
**SFIDE E PRASSI DELL'INTERVENTO**  
**MULTIAGENZIA CON I MINORENNI STRANIERI**  
**ESPOSTI A TRAUMI E VIOLENZA**

**Dal 15 NOVEMBRE 2021 al 1° FEBBRAIO 2022**

***"Il sistema di tutela dei minorenni esposti a traumi e violenze:  
attori, ruoli e funzioni"***

**Antonella Troisi,**  
Giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno

## **ARTICOLO 29**

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge e garanzia dell'unità familiare.

## **ARTICOLO 30**

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

## **ARTICOLO 31**

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo

## ARTICOLO 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Si afferma comunemente che il fine principale del processo civile minorile è il perseguimento degli interessi del minore. La Convenzione sui diritti del fanciullo sottoscritta a New York il 20 maggio 1991, n. 176, nel fissare un vero e proprio statuto del giusto processo legale in materia familiare, statuisce all'art. 3 che “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse del fanciullo deve avere una considerazione preminente”.

**– ART. 34**

**La scuola è aperta a tutti.** L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. **La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso**

**– ART. 37**

**La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.** La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

## CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

**Nella Convenzione Onu, ci sono ben 42 articoli tutti dedicati ai bambini e agli adolescenti. Sono quattro i principi fondamentali della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza:**

- **Non discriminazione (art. 2):** i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti i minori, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino/adolescente o dei genitori.
- **Superiore interesse (art. 3):** in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l'interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità.
- **Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino (art. 6):** gli Stati devono impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini, anche tramite la cooperazione tra Stati.
- **Ascolto delle opinioni del minore (art. 12):** prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni.

# **REGIO DECRETO-LEGGE 20 LUGLIO 1934, N. 1404 ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI. (034U1404)**

**Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/1934 Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 maggio 1935, n. 835 (in G.U. 12/06/1935, n. 137). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/08/2020).**

**Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'istituzione e al funzionamento del tribunale per i minorenni;**

**sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;**

**Abbiamo decretato e decretiamo:**

## **ART. 1.**

**(Composizione dei centri di rieducazione per minorenni.)**

**(Gli istituti o servizi dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, destinati in ciascun distretto di Corte d'appello alla rieducazione dei minorenni irregolari per condotta o per carattere, al trattamento ed alla prevenzione della delinquenza minorile, costituiscono il centro di rieducazione per minorenni.)**

**Possono in particolare essere compresi fra gli istituti e servizi predetti:**

- 1) istituti di osservazione;**
- 2) gabinetti medico-psico-pedagogici;**
- 3) uffici di servizio sociale per minorenni;**
- 4) case di rieducazione ed istituti medico-psicopedagogici;**
- 5) "focolari" di semi-liberta' e pensionati giovanili;**
- 6) scuole, laboratori e ricreatori speciali;**
- 7) riformatori giudiziari;**
- 8) prigionieri-scuola.**

**Il Ministro per la grazia e la giustizia può con proprio decreto, aggregare ad un centro anche istituti o servizi ubicati nell'ambito territoriale di altro distretto, soltanto se in questo non sia già costituito il centro.**

**Nell'edificio od in uno degli edifici destinati ad istituto di osservazione od in un altro apposito, funzionano il tribunale per i minorenni e la sezione di Corte d'appello per i minorenni, nonché l'Ufficio di procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.**

## AGGIORNAMENTO (2)

Il Regio D.L. 15 novembre 1938, n. 1802, convertito senza modificazioni dalla L. 16 gennaio 1939, n. 90, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Con l'entrata in vigore del presente decreto, i mobili, gli strumenti e gli oggetti di arredamento e di casermaggio dei Centri di osservazione organizzati dall'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, passano in proprietà dello Stato".

## AGGIORNAMENTO (4)

Il D.P.R. 28 giugno 1955, n. 1538 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Dei centri di rieducazione previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, e modificato dall'art. 1 del regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1802, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 90, fanno parte gli istituti di cui all'articolo predetto, ed altri istituti dello Stato, egualmente dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, e aventi le medesime finalità".

Il **pubblico ministero**, oltre ad avere l'obbligo di esercitare l'azione penale ex art 112 Cost, ha un ruolo anche nel processo civile. L'art. 69cpc, infatti, stabilisce che “il pubblico ministero esercita l'azione civile nei casi stabiliti dalla legge”, riconoscendo al PM il potere di azione in casi tassativamente indicati dalla legge. La norma, che estende il fenomeno di legittimazione straordinaria al PM, è pensata per controbilanciare due esigenze: garantire la tutela di situazioni di interesse collettivo e rispettare il principio della domanda, senza derogare alla terzietà del giudice.

## DISPOSITIVO DELL'ART. 333 CODICE CIVILE

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento

## DISPOSITIVO DELL'ART. 330 CODICE CIVILE

Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.